

C O M U N E D I U S S I T A
Provincia di Macerata

Settore I - AFFARI GENERALI

**COPIA DI DETERMINAZIONE
DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

DETERMINAZIONE NUMERO 134 DEL 22-12-20
REGISTRO GENERALE NUMERO 662

OGGETTO: D.G.R. 1560/2020 - "Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 -art. 181 comma 4 bis - Recepimento delle linee e determinazione per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche - AVVIO DEL PROCEDIMENTO.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Viste le deliberazioni della Giunta Municipale, esecutive ai sensi di legge:

- n.401 del 03/11/1999 con cui é stato approvato il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi;
- n.440 del 29/11/1999 con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi;
- n.196 del 6/11/2001 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Visto che il Sindaco, dott. Vincenzo Marini Marini, con decreto n. 1 del 09.01.2019 ha attribuito alla sottoscritta Romina Cecola le funzioni di "Responsabile del Settore I - Affari Generali";

Premesso che con il D.lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta Bolkestein, si è stabilito il divieto di proroga delle concessioni per l'utilizzo delle aree pubbliche, per cui la Conferenza unificata, nel 2012 aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione limitata nel tempo;

Considerato che successivamente, si sono susseguiti numerosi interventi normativi statali con cui sono state disposte una serie di proroghe in relazione alla durata delle concessioni in essere (art. 6, comma 8, del D.L. n. 244/2016, art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017) arrivando, da ultimo, a stabilire, con l'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, che "le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020....";

Verificato che nel frattempo, con l'art. 1, comma 686 della L. n. 145/2018, è stato modificato l'art. 7 del D.Lgs. n. 59/2010 inserendo le attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche tra i servizi esclusi dal campo di applicazione del medesimo decreto. Inoltre, con l'art. 1, comma 686, lettera c) della L. n. 145/2018 è stata disposta l'abrogazione dell'art. 70 del D.Lgs. n. 59/2010, vale a dire del presupposto giuridico dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 2012 e quindi dei criteri per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie con essa stabiliti;

Considerato che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'articolo 181, comma 4-bis, stabilisce che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4 bis dell'art. 16 del d.lgs. 26 marzo 2016 n. 59 sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;

Preso atto che ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 181, comma 4bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n° 34, convertito con modificazioni, nella legge 77/2020, il ministro dello Sviluppo Economico con decreto del 27 novembre 2011 prot. N° 027183, ha approvato le Linee guida che devono essere recepite dalle singole Regioni e Province autonome;

Ravvisato che in data 1° dicembre 2020 la Commissione Attività Produttive della Regione Marche, nel rispetto delle peculiarità di ogni singola Regione e Provincia autonoma, ha individuato alcune indicazioni omogenee relativamente alle modalità operative di rinnovo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che possono così essere sintetizzate:

- scelta della modalità massiva per l'inizio del procedimento da parte dei Comuni, come ad esempio l'opportunità della pubblicazione all'Albo Pretorio e sul suo sito istituzionale di avviso pubblico di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo;
- possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida da parte del titolare della concessione al 31/12/2020, fatta eccezione per l'iscrizione alla CCIAA quale impresa attiva come previsto nelle suddette Linee Guida;
- definizione delle modalità di rinnovo demandata all'autonomia comunale potendo, eventualmente, ogni Comune attuare le forme di partecipazione e comunicazione che riterrà più opportune al fine di garantire la migliore realizzazione dei principi di economicità, efficacia e celerità del procedimento;
- rilascio, all'esito del procedimento di rinnovo, di un nuovo titolo abilitativo, in bollo, avente efficacia per 12 anni a decorrere dal 1° gennaio 2021 e pertanto fino al 31 dicembre 2032;
- obbligo per le amministrazioni comunali di avvalersi della modulistica nazionale o regionale ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo;

Vista la D.G.R. n. 1560/2020 con la quale sono state Recepite le linee guida nazionali e sono state individuate le modalità per il rinnovo delle concessioni su area pubblica;

Evidenziato in particolare l'allegato 2 della D.G.R. n. 1560/2020 nella parte in cui afferma che:

“Il procedimento di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l'esercizio delle attività commerciali che non siano già state riassegnate ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012 e relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento

di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli è avviato d'ufficio dal Comune entro il 31/12/2020";

Ravvisata la necessità quindi di avviare il procedimento entro il 31.12.2020;

Preso atto che nel Comune di Ussita si svolge un mercato estivo-festivo nei mesi di luglio e agosto;

Visto che, a seguito degli eventi sismici del 2016, con ordinanza sindacali, R.G. n. 104 del 27.06.2018 e R.G. n. 32 del 06.06.2019, si è stabilito di individuare altre zone ove svolgere il mercato e spostarvi temporaneamente alcuni settori;

Verificato che al netto di rinunce, revoche e/o decadenze al mercato di Ussita risultano ad oggi titolari di concessioni i soggetti collegati ai seguenti posteggi, la cui documentazione è agli atti dell'Ufficio:

posteggio n. 1- settore alimentare
posteggio n. 2- settore alimentare
posteggio n. 3- settore non alimentare
posteggio n. 4- settore non alimentare
posteggio n. 5- settore non alimentare
posteggio n. 6- settore non alimentare
posteggio n. 7- settore non alimentare
posteggio n. 8- settore non alimentare
posteggio n. 9- settore non alimentare
posteggio n. 10- settore non alimentare
posteggio n. 11- settore non alimentare
posteggio n. 12- settore non alimentare
posteggio n. 13- settore non alimentare
posteggio n. 14- settore non alimentare
posteggio n. 15- settore non alimentare
posteggio n. 16- settore non alimentare
posteggio n. 17- settore non alimentare
posteggio n. 23- settore non alimentare
posteggio n. 24- settore non alimentare
posteggio n. 26- settore non alimentare
posteggio n. 30- settore non alimentare
posteggio n. 33- settore non alimentare
posteggio n. 34- settore non alimentare
posteggio n. 35- settore non alimentare
posteggio n. 36- settore non alimentare

Vista la descritta normativa di riferimento:

- Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 "Testo Unico in materia di commercio";
- Regolamento regionale 4 dicembre 2015 n. 8 "Disciplina dell'attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 2009 n. 27"
- DGR n. 1043 del 30/11/2015 con cui è stato approvato il Regolamento regionale n. 8 del 4/12/2015;
- DGR n. 1581/2016 recante modifiche al Regolamento n. 8 del 4 dicembre 2015;
- D.LGS 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- Decreto del Ministro del 25 novembre 2020 recante “Linee Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art.181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;
- DGR 1560/2020 “Decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 – art. 181 comma 4 bis – Recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
- di avviare d’ufficio il procedimento relativo al rinnovo delle concessioni del commercio sulle aree pubbliche aventi scadenza il 31.12.2020, relative ai posteggi riportati in premessa;
- di specificare che il titolo abilitativo decorrerà dal 1.01.2020 fino al 31.12.2032;
- di pubblicizzare tale avvio anche mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Ussita e successiva comunicazione a tutti i titolari di licenza per il mercato di Ussita;
- di indicare, come termine massimo per il procedimento di rinnovo, la data del 30.06.2021 salvo i casi e le eccezioni previste dalla normativa vigente;
- di chiarire che le concessioni verranno rinnovate esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dalla D.G.R. n. 1560/2020 ed in particolare dagli allegati 1 e 2 della stessa.

**OGGETTO: D.G.R. 1560/2020 - "Decreto-legge n. 34/2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 77/2020 -art. 181 comma 4 bis -
Recepimento delle linee e determinazione per il rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche - AVVIO DEL PROCEDIMENTO.**

Il Responsabile del Settore
F.to CECOLA ROMINA

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al
quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad
assicurare la copertura finanziaria, ciò comportando l'esecutività
dell'atto.

Ussita, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Boccaccini Gianluca

N.....Reg. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Ussita, li

L'Addetto alla pubblicazione
F.to _____

Ai sensi dell'art.14 della legge 04/01/1968 n.15 si certifica che la
presente copia é conforme all'originale.

Ussita, li

Il Responsabile del Settore
CECOLA ROMINA